Civile Ord. Sez. 5 Num. 26063 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: LO SARDO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 01/10/2026

IMPOSTA DI REGISTRO
RISCOSSIONE
PATROCINIO DIFENSIVO DI CONSULENTE DEL LAVORO
MANCATA EVOCAZIONE DELL'ENTE IMPOSITORE
CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI A FAVORE DEL CONTUMACE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19561/2025 R.G., proposto

DA

Giardina Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, con studio in Canicattì (AG), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *avv.slogiudice@pec.it*), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE

CONTRO

Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato Direttivo *pro tempore*;

INTIMATA

avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 20 febbraio 2025, 1427/14/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 settembre 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

FATTI DI CAUSA

1. Maria Giardina ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 20 febbraio 2025, n. 1427/14/2025, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 29620180013870023/002 nei confronti della medesima da parte della "*Riscossione Sicilia S.p.A.*", in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Palermo, asseritamente notificata il 16 maggio 2018, per l'importo di € 571,67, in dipendenza di avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per omesso versamento dell'imposta di registro su locazione immobiliare, dopo la comunicazione (con nota dell'8 novembre 2018, prot. n. 335947) dello sgravio integrale della predetta cartella di pagamento da parte della "*Riscossione Sicilia S.p.A.*", ha dichiarato l'inammissibilità (in parte) e la nullità (in parte) dell'appello proposto dalla medesima (a mezzo di praticante avvocato e senza evocazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (nel frattempo, succeduta *ex* art. 76 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, alla "*Riscossione Sicilia S.p.A.*") avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'8 settembre 2021, n. 2839/10/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di secondo grado ha pronunciato l'*absolutio ab instantia* sulla decisione di prime cure – che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto sgravio integrale della impugnata cartella di pagamento - sul presupposto, per un verso, che il difensore dell'appellante era iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Agrigento in qualità di "*praticante avvocato*", e, per altro verso, che l'appellante, pur

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avendo impugnato, nel giudizio di primo grado, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, non aveva evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate.

5. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a sei motivi.

2. In parziale deroga alla sequenza numerica illustrata in ricorso, si ritiene di procedere all'esame congiunto del primo e del terzo motivo, in considerazione della stretta ed intima connessione delle censure per la comune attinenza alla questione della legittimazione ad impugnare la decisione di prime cure.

2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 118, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata dichiarata dal giudice di secondo grado, con motivazione assolutamente carente o apparente, la nullità dell'appello proposto dalla contribuente nei confronti dell'agente della riscossione, in relazione all'omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore, dal momento che l'appellante non aveva mai impugnato nel merito l'atto prodromico alla cartella di pagamento.

2.2 Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata dichiarata dal giudice di secondo grado, con motivazione assolutamente carente o apparente, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla contribuente nei confronti dell'agente della riscossione, in relazione alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

presunta inidoneità all'esercizio del patrocinio difensivo nell'interesse e per conto dell'appellante per l'iscrizione al solo registro dei praticanti avvocati, dal momento che l'annessa procura conteneva l'espressa menzione della professione di consulente del lavoro.

2.3 I predetti motivi sono fondati in relazione ad entrambi i profili di censura.

2.4 Anzitutto, i mezzi devono essere riqualificati d'ufficio – in base alla volontà manifestata dalla ricorrente – *sub specie* di violazione/falsa applicazione di legge (in relazione all'art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ.), con riguardo, da un lato, all'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 119, e, dall'altro lato, agli artt. 12, commi 2 e 3, lett. c), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Invero, la corretta qualificazione del vizio denunciato col ricorso per cassazione deve essere rapportata alla prospettazione delle argomentazioni in fatto ed in diritto a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è soltanto l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2012, n. 14026; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2017, n. 23381; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12690; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6864; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6782; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2025, n. 28485; Cass., Sez. Trib., 3 giugno 2026, n. 17698). Per cui, è pacifico che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

individuabile il tipo di vizio denunciato (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34010; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2023, n. 2030; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12433; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3033; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2025, n. 15993; Cass., Sez. 2^, 26 maggio 2026, n. 16359);

2.5 Con riguardo alla nullità, la ricorrente ha osservato che: «*L'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 dispone che le parti possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un difensore tecnico per controversie non superiore ad euro 3.000,00, come nel caso di specie, conseguendone che il giudice tributario* a quo *non poteva dichiarare l'inammissibilità dell'appello, stante che la contribuente poteva difendersi da sé, senza l'assistenza di difensore tecnico. Giova, altresì, rilevare che il professionista che ha assunto il patrocinio defensionale della contribuente, ha dichiarato nella procura alle liti, di essersi qualificato e firmato digitalmente sin dal primo giudizio, ed altresì, in quella di appello, come si rileva dalla verifica della firma digitale apposta nella procura alle liti (doc. n.3.18), siccome "consulente del lavoro"*».

2.6 Ora, il giudice del gravame non ha tenuto conto della possibilità dell'autodifesa in relazione al valore della lite al di sotto del minimo legale e ha, comunque, escluso la sanabilità della carenza o irregolarità della procura *ad litem*. Peraltro, si

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

deve rammentare l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di processo tributario, il giudice, nel caso in cui la procura alle liti, per come regolata dall'art. 83 cod. proc. civ., manca o è invalida - nel rispetto delle speciali norme degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 2000, ed anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "*Riforma Cartabia*") - invita la parte a regolarizzare la situazione e, in caso di inottemperanza, pronuncia la relativa inammissibilità (Cass., Sez. Trib., 10 maggio 2024, n. 12831).

2.7 In ogni caso, il difensore della contribuente era abilitato alla proposizione dell'appello *ex* art. 12, comma 3, lett. c), in ragione della qualità di consulente del lavoro, che era stata espressamente enunciata (con la formula «*iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Agrigento*») sia nell'intestazione del ricorso (documento allegato col n. 3.8 nel fascicolo telematico di parte) che nel corpo della procura conferita per la proposizione dell'appello (documento allegato col n. 3.16 nel fascicolo telematico di parte).

2.8 In relazione all'inammissibilità, la ricorrente ha censurato la pronuncia di *non liquet* sull'appello per la mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, che neppure era stato parte del giudizio di prime cure, contestando la contestuale impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, in dipendenza del quale la successiva cartella di pagamento era stata emessa.

2.9 In primo luogo, si rileva che il ricorso originario della contribuente aveva attinto l'atto prodromico in relazione alla inesistenza o alla nullità della relativa notifica, al fine di farne valere la nullità derivata (per vizi riflessi) dell'atto principale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(*ex* art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), senza contestare il merito della pretesa impositiva (documento allegato col n. 3.1 al fascicolo telematico di parte), essendosi limitata a denunciare: «*MOTIVI A SOSTEGNO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO QUALE ATTO PRODROMICO ALL'ISCRIZIONE NEL RUOLO ESATTORIALE, NON NOTIFICATO.*

3) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente degli atti prodromici. Inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento impugnato.

La procedura notificatoria adottata per la notifica dell'avviso di accertamento in contestazione è assolutamente difforme dal modello legale previsto dal codice di rito, e tale, comunque, da non consentirne l'assunzione nel tipico atto di notificazione considerato dalla legge, di talché, l'avviso di accertamento impugnato non è pervenuto nella materiale conoscenza e/o conoscibilità legale dell'odierno ricorrente, conseguendone l'inesistenza giuridica insuscettibile di sanatoria. Ne consegue la nullità dell'avviso di accertamento impugnato. Si richiede espressamente la prova della ritualità della contestata notificazione».

2.10 In secondo luogo, si rammenta che l'indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, *ex* art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. In coerenza con tale indirizzo, si è, tra l'altro, affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^-5, 18

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n. 27227; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2026, n. 20852).

Dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di *litis denuntiatio*, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass. Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2023, n. 3855; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2026, n. 20852).

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente pronunciata dal giudice di secondo grado la condanna della contribuente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’agente della riscossione, nonostante la contumacia di quest’ultimo (ancorché vittorioso) nel giudizio di appello.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.1 Il predetto motivo è fondato.

3.2 Invero, la condanna alla rifusione delle spese giudiziali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2019, n. 18390; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20785; Cass., Sez. 6^-3, 26 luglio 2021, n. 21402; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3344; Cass., Sez. 3^, 14 marzo, 2023, n. 7361; Cass., Sez. Trib., 1 luglio 2024, n. 17967; Cass., Sez. 2^, 22 marzo 2025, n. 7639; Cass., Sez. 1^, 6 settembre 2026, n. 25023).

3.3 La sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio, avendo condannato Maria Giardina alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur avendo dato atto - nella descrizione dello "*svolgimento del processo*" – che quest'ultima (ancorché vittoriosa) non si era costituita in giudizio («*Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione*»).

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 24 Cost. e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stati liquidati dal giudice di secondo grado i compensi spettanti al difensore dell'agente della riscossione in misura corrispondente al triplo dei parametri

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

minimi del d.m. 11 marzo 2022 [*recte*: 10 marzo 2014], n. 55, senza fornire alcuna giustificazione.

5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 24 Cost. e 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e della tabella n. 23 ad esso allegata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per essere stata erroneamente pronunciata dal giudice di secondo grado la condanna della contribuente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell'agente della riscossione, giacché esso «*avrebbe dovuto condannare alle spese di lite del primo giudizio secondo la nota spese prodotta (…), nonché condannare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle spese del secondo giudizio per il principio di causalità, (Cass. n. 5842/2015), quale criterio fondamentale per l'individuazione della parte soccombente, stante l'omessa costituzione nel secondo grado della stessa, giacché l'elemento determinante per l'attribuzione delle spese è stato il comportamento dell'Agente della riscossione, antecedente e durante il processo, che ha dato causa alla lite e al suo protrarsi*».

6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente, giacché: «*il* decisum *risulta essere privo del tutto della motivazione, nel senso che, alla premessa dell'oggetto del decidere siccome risultante dallo svolgimento processuale sopra riportato nelle proposte censure, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero risulta formalmente presente come parte del documento, ma le sue*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, e cioè, di riconoscerla come giustificazione del decisum».

7. I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.

8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo, nonché l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa (per il riesame dell'appello) alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, dichiara l'assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 .

IL PRESIDENTE

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale